

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPETIČ, PECCHIOLI, LAMA, TEDESCO TATÒ,
BATTELLO, BOLDRINI, PIERALLI, COSSUTTA, MAFFIOLETTI, TOSSI
BRUTTI, TARAMELLI, FRANCHI e BERTOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena

ONOREVOLI SENATORI. – L'inizio della X legislatura coincide con il quarantesimo anniversario dell'approvazione della Costituzione della Repubblica italiana che, negli articoli 2, 3 e 6, delinea i principi di tutela delle possibilità di sviluppo delle minoranze nazionali intese come gruppi sociali portatori di diritti perequativi originati dalla loro diversità linguistica e culturale rispetto alla maggioranza italiana. L'Italia ha finora onorato quest'impegno per le minoranze francofone della Val d'Aosta e per la popolazione di lingua tedesca in Alto Adige garantendo loro forme avanzate di tutela e di autonomia.

Tanto più scandaloso appare quindi il fatto che la minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia, presente sul territorio che entrò a far

parte dello Stato italiano più di un secolo fa, continua ad aspettare invano una legge che ne tuteli l'identità linguistica e culturale, le possibilità di difesa dai fenomeni di assimilazione e la promozione delle condizioni di sviluppo naturale nell'area in cui essa da più di un millennio convive con genti italiane e friulane.

È compito del Parlamento onorare un impegno che l'Assemblea costituente ha voluto introdurre nella legge fondamentale dello Stato ben prima di accordi internazionali, sottoscritti in seguito, per la definitiva soluzione del problema dei confini orientali. Ne va della credibilità dello Stato, cui la minoranza slovena ha finora dimostrato lealtà democratica, sia durante la lotta antifascista che nella difesa

delle condizioni di civile convivenza e della legalità repubblicana. Ogni ulteriore dilazione o tentativo di eludere la sostanza del problema rischia di incancrenirlo, con il conseguente rischio di suscitare forme di sfiducia e di disaffezione rispetto al sistema democratico ed alla sua capacità di dare risposte valide ai bisogni che tale minoranza esprime e tende naturalmente a soddisfare.

Il fenomeno delle minoranze nazionali è comune a tutte le nazioni europee. Laddove la saggezza politica ha suggerito soluzioni di tutela integrale e la promozione di forme articolate di reciproca conoscenza e convivenza, questa presenza ha rappresentato un fattore di pace e di amicizia, altrove invece i problemi irrisolti sono stati tra i principali detonatori di laceranti contrasti e di fenomeni di destabilizzazione politica.

Noi crediamo che una soluzione soddisfacente dell'annoso problema della minoranza slovena e dei suoi diritti rappresenti anche un contributo importante per la pace in Centro Europa, liberando potenzialità di arricchimento culturale e di collaborazione economica finora inespresse.

Un'area di civile convivenza tra popoli diversi e le loro minoranze, slovena in Italia e italiana in Jugoslavia, può e deve essere esempio di come sia possibile costruire rapporti di amicizia e comuni interessi in terre che già due volte in questo secolo furono insanguinate da eventi bellici.

Il PCI continua a presentare sin dall'ormai lontano 1970 proposte di legge per la tutela globale della minoranza slovena in Italia. A tali proposte si sono aggiunte, negli ultimi tempi, analoghi progetti della Sinistra indipendente, del PSI, della DC e di altri parlamentari. Durante la IX legislatura si è proceduto al primo tentativo di stesura di un testo unificato nel comitato ristretto della Commissione affari costituzionali, mentre nel bilancio dello Stato è stata prevista la copertura finanziaria necessaria. L'interruzione traumatica della precedente legislatura ha impedito un confronto costruttivo e la ricerca delle necessarie convergenze. Noi crediamo quanto mai urgente che venga ripreso, con sollecitudine, il lavoro interrotto affinché venga definito un quadro di certezze giuridiche e la disponibilità di diritti cui i

cittadini di lingua slovena e tutta la comunità residente nel territorio delle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine e dei suoi trentacinque Comuni lungo la fascia di confine, possono accedere liberamente e senza discriminazioni.

La proposta di legge del PCI prevede infatti diritti fruibili da singoli e da tutta la comunità, senza imposizioni, in maniera indifferenziata per tutto il territorio in cui la minoranza slovena risiede e storicamente si riconosce, vivendo in simbiosi con la vicina matrice nazionale ed in osmosi con la nazione italiana, in un rapporto di integrazione sociale e di partecipazione attiva alla sua crescita civile. Lungi da noi quindi ogni ipotesi di separazione o di ghettizzazione, pur nel riconoscimento di momenti di autonomia quanto mai necessaria per la conservazione della propria diversità culturale.

Noi riteniamo possibile la ricerca di una soluzione che tenga conto anche dell'opportunità di attuazione graduale dei diritti sanciti, purchè tale gradualità possa essere gestita con la diretta partecipazione della minoranza interessata a partire dalla soluzione dei problemi nelle zone di maggiore debolezza, di assenza totale di diritti, di emarginazione economica e di disgregazione sociale, come nelle Valli del Natisone, del Torre, di Resia e Valcanale nella provincia di Udine.

In questo senso abbiamo ritenuto di proporre adeguate forme di partecipazione diretta della minoranza slovena sia alla definizione dell'area di applicazione della legge che alla sua concreta gestione.

Il disegno di legge proposto dal gruppo comunista intende eliminare le differenze di trattamento e le discriminazioni nei confronti della comunità slovena. Esso prevede il completamento della rete scolastica con lingua d'insegnamento slovena, la sua parziale autonomia amministrativa, l'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione ed in pubbliche adunanze, comprese le assemblee elettive, contributi perequativi dello Stato per il sostegno alle attività culturali ed all'associazionismo della minoranza, nonchè - nel quadro della programmazione regionale - di misure per la crescita economica del territorio in cui è presente la popolazione slovena. In questo senso la nostra proposta intende delega-

re allo Stato ed alla Regione la possibilità di un intervento programmatico ed incentivante affinché vengano superati i fenomeni di frammentazione della comunità slovena, i limiti ed i condizionamenti di vicende storiche che ne hanno a volte offuscato la fisionomia ed alterato la consapevolezza per un periodo abbastanza lungo e che soltanto il trauma degli eventi sismici a metà degli anni settanta e la generale rivalutazione delle originali radici etniche contribuisce ora a superare con l'affrancamento dalla paura di vivere la diversità come colpa o addirittura tradimento.

Nel richiamarsi alle relazioni che hanno accompagnato i testi dei precedenti disegni di legge del Partito comunista, anche essi elaborati con la partecipazione attiva delle principali organizzazioni della minoranza slovena in Italia, i firmatari ribadiscono che a tutt'oggi soltanto due sono le leggi dello Stato accolte in Parlamento a favore della minoranza slovena (la n. 1012 del 19 luglio 1961 e la

n. 932 del 22 dicembre 1973), ambedue relative alla scuola nelle provincie di Trieste e Gorizia.

C'è, invero, anche la legge n. 103 sulla riforma della RAI-TV, che prevede trasmissioni televisive in lingua slovena, ma viene puntualmente disattesa da più di un decennio.

Nei comuni citati della provincia di Udine corsi di lingua slovena e centri di educazione bilingue italiano-slovena sono stati organizzati per iniziativa di privati. Comunque, innumerevoli rimangono i problemi rimasti irrisolti.

Perciò invitiamo gli onorevoli senatori ad esprimersi favorevolmente ed a contribuire così a risolvere un problema annoso, nello spirito della Costituzione e degli Accordi internazionali sottoscritti. Sarà un passo importante nel processo di crescita democratica del nostro Paese, una testimonianza di maturità civile, intesa come disponibilità al confronto con i popoli vicini ed apertura culturale verso orizzonti di integrazione europea.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

1. Al fine di garantire ai cittadini italiani di lingua slovena, residenti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il pieno godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione e di assicurare alla minoranza slovena nel suo complesso lo sviluppo sociale, economico e culturale, la libera espressione nella propria lingua e la tutela della propria identità nazionale, l'ordinamento statale italiano osserva le norme della presente legge.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si dà potestà alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di emanare norme di attuazione e di integrazione per definire l'elenco dei comuni delle province di Trieste, Gorizia ed Udine in cui è insediata e storicamente si riconosce la minoranza slovena e in cui si applicano le norme previste dalla presente legge.

2. L'elenco dei comuni verrà definito dal consiglio regionale entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge su proposta di una commissione composta da cinque rappresentanti della regione, dai consiglieri provinciali di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia ed Udine e da tre rappresentanti indicati dalle principali organizzazioni socio-economiche e culturali in cui si esprime la minoranza slovena.

Art. 3.

1. Al fine di garantire la diretta partecipazione della minoranza slovena alla formulazione delle norme di attuazione ed a tutte le altre scelte che la riguardano per effetto della presente legge è costituita presso la regione una commissione consultiva.

2. Essa è composta da cittadini italiani di lingua slovena ed è nominata dal consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura su designazioni effettuate dai comuni di cui all'articolo 2 e dalle principali organizzazioni socio-economiche e culturali in cui si esprime la minoranza slovena.

3. Il consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sulla base delle norme del comma 2, stabilisce il numero dei membri della commissione e le modalità per effettuare le designazioni, e ne regola il funzionamento.

TITOLO II

USO DELLA LINGUA

Art. 4.

1. La lingua slovena nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è parificata a quella ufficiale italiana.

Art. 5.

1. Per i comuni di cui all'articolo 2 è ufficialmente riconosciuta anche la denominazione slovena.

2. Nei comuni di cui all'articolo 2 le comunicazioni, gli avvisi pubblici e le pubblicazioni dello Stato, della regione, degli enti locali, singoli o associati, degli enti pubblici o di pubblico interesse, nonché degli enti e delle persone concessionari di pubblici servizi, sono redatti anche in lingua slovena.

3. La stessa norma vale anche per le scritte sui gonfaloni, sui timbri, sui sigilli, sulle pubbliche insegne e per la segnaletica.

Art. 6.

1. I cittadini italiani di lingua slovena hanno diritto di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici giudiziari, con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli dell'amministrazione scolastica, e di altri enti pubblici situati nei comuni di cui al precedente articolo 2 o aventi competenza regionale, nonchè con gli enti e le persone concessionari di pubblici servizi negli stessi comuni.

2. I titolari degli uffici e dei servizi, di cui al comma 1, usano negli atti, nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente.

3. Il diritto di usare la lingua slovena, secondo le norme di cui ai commi 1 e 2 spetta anche a tutti gli enti che riguardano la minoranza slovena o che da essa sono espressi.

4. Nei rapporti fra gli uffici pubblici e fra questi e gli esercenti pubbliche funzioni e servizi può essere usata anche la lingua slovena.

Art. 7.

1. In ogni atto relativo all'esercizio delle loro funzioni, i componenti delle assemblee elettive e delle commissioni da esse istituite dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle province di Trieste, Gorizia ed Udine, e dei comuni singoli o associati, di cui all'articolo 2, nonchè di tutti gli organismi rappresentativi di base elettivi e non, compresi gli organi collegiali della scuola, hanno diritto di usare la lingua slovena e di ricevere risposta oralmente e per iscritto in sloveno.

Art. 8.

1. Gli organi e gli uffici di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono essere dotati di opportuni mezzi tecnici e di personale idoneo per garantire

l'attuazione delle norme previste dagli articoli stessi.

2. A tal fine le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, della magistratura ordinaria ed amministrativa sono autorizzate ad adeguare i propri organici alle esigenze funzionali relative a quanto disposto negli articoli precedenti, ampliandoli con personale che conosca la lingua slovena.

3. È comunque richiesta la conoscenza della lingua slovena da parte dei segretari comunali o di almeno un funzionario addetto alla segreteria comunale, nonché da parte di un'adeguata aliquota di personale normalmente a contatto con il pubblico nei comuni singoli od associati, di cui all'articolo 2.

4. Ai cittadini italiani di lingua slovena che prestano servizio negli uffici di cui al comma 1 è assicurata la stabilità di sede nell'ambito della regione.

5. Nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine la conoscenza della lingua slovena costituisce titolo valutabile in termini di punteggio nei concorsi e nelle graduatorie per i posti di pubblico impiego di cui al comma 1 dell'articolo 6.

TITOLO III

SCUOLA

Art. 9.

1. Per assicurare ai cittadini italiani di lingua slovena il diritto di frequentare nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine le scuole slovene di ogni ordine e grado nelle quali l'insegnamento sia impartito in lingua slovena da docenti di lingua slovena, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dal provvedimento di determinazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 2, sentito il parere del Consiglio regionale della scuola slovena, di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge, del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per completare, riordinare ed estendere a tutti i comuni, di cui all'articolo 2, l'ordinamento delle scuole in lingua slovena,

anche adeguando le norme contenute nelle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

2. Nell'emanazione dei decreti delegati il Governo deve attenersi ai criteri e principi direttivi espressi dalla presente legge e in particolare provvedere a:

a) completare nei comuni, di cui all'articolo 2, la rete delle scuole per l'infanzia, elementari e secondarie;

b) estendere a tutte le scuole con lingua d'insegnamento slovena esistenti, comprese quelle di istruzione musicale, l'inquadramento giuridico ed il riconoscimento dei diritti del corpo insegnante e direttivo;

c) stabilire il numero minimo di allievi per la formazione delle classi e l'istituzione di scuole tenendo conto delle esigenze della minoranza;

d) adeguare i programmi scolastici e le norme per l'adozione dei libri di testo per le scuole slovene, oltre a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in modo che corrispondano alle particolarità storiche, culturali e linguistiche della minoranza slovena ed alle sue specifiche esigenze;

e) assicurare alla minoranza slovena una adeguata partecipazione agli organi di governo delle università della regione e, nell'ambito delle stesse, lo studio della lingua, della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli slavi ed in particolare di quello sloveno, nonchè corsi integrativi nelle varie facoltà per la piena conoscenza della terminologia slovena nelle varie discipline, in base a convenzioni con le università della regione ed il Consiglio regionale della scuola slovena, per corrispondere alle esigenze dello sviluppo dell'istruzione scolastica con lingua di insegnamento slovena;

f) mantenere il diritto al presalario ed altre provvidenze previste dalla legge agli studenti del Friuli-Venezia Giulia che intendono proseguire i loro studi professionali e nelle università jugoslave, qualora rientrino nelle condizioni prescritte;

g) riconoscere la piena validità dei titoli conseguiti per effetto degli studi di cui alla lettera f), fissandone le rispettive equivalenze ed estendere tale validità ai titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;

h) assecondare ogni forma di scambi culturali con la Repubblica socialista di Slovenia ed altre regioni limitrofe, anche attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, gite scolastiche, visite ed incontri di docenti e studenti.

3. La frequenza alla scuola con lingua d'insegnamento slovena è libera e aperta a tutti, compresi i cittadini stranieri e gli apolidi residenti nel Friuli-Venezia Giulia.

4. A tal fine è rimosso ogni ostacolo ed impedimento all'iscrizione nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

Art. 10.

1. Per sovrintendere alle scuole con lingua di insegnamento slovena il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente per le scuole slovene nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base ad una terna proposta dal Consiglio regionale della scuola slovena.

2. L'intendente per le scuole slovene dipende direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ed ha le seguenti funzioni:

a) adempie ai compiti di provveditore per le questioni specifiche ed interne nelle scuole con lingua di insegnamento slovena;

b) opera, in accordo con i provveditori ed il sovrintendente scolastico da una parte e le scuole slovene dall'altra, per i problemi che sono comuni per tutte le scuole, indipendentemente dalla lingua di insegnamento;

c) nomina la commissione che approva i testi stampati in base all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

d) presiede la commissione di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 932, ed amministra il fondo annuale stabilito dalla stessa.

3. L'ufficio dell'intendente per le scuole slovene è articolato in tre sezioni provinciali, che hanno sede presso i provveditori di Trieste, Gorizia ed Udine e sono dirette da un direttore o professore di ruolo delle scuole slovene con funzioni di vice provveditore, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base alla proposta del Consiglio regionale della scuola slovena, previsto dall'articolo 11.

4. Entro il termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il Consiglio regionale della scuola slovena, di cui all'articolo 11, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce l'organico dell'ufficio dell'intendente per le scuole slovene ed emana il bando di concorso in conformità all'articolo 8.

5. Alle sezioni possono essere trasferiti anche gli insegnanti di lingua slovena cui verrà riconosciuto il servizio svolto presso l'ufficio dell'intendente a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 11.

1. Per garantire l'autonomia e lo sviluppo della scuola slovena è istituito nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il Consiglio regionale della scuola slovena.

2. Il Consiglio regionale della scuola slovena esprime pareri vincolanti per le materie demandate alla competenza dell'amministrazione scolastica periferica:

a) su tutti i problemi riguardanti le scuole slovene di ogni ordine e grado, e sui vari aspetti dell'istruzione e dell'ordinamento scolastico con lingua d'insegnamento slovena;

b) sui problemi riguardanti il personale insegnante e direttivo ed il personale amministrativo addetto alle scuole slovene;

c) sulla nomina delle commissioni per gli esami di Stato per le scuole slovene;

d) sulla nomina delle commissioni per l'approvazione dei libri di testo, stampati con il fondo annuo previsto dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

3. Il Consiglio regionale della scuola slovena assomma relativamente alle scuole slovene tutte le funzioni previste per il distretto scolastico e per i consigli scolastici provinciali dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e da ogni altra legge statale.

4. Il Consiglio, di cui ai precedenti commi, sostituisce la partecipazione nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia delle componenti della scuola slovena nei distretti scolastici, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 12.

1. La composizione del Consiglio regionale della scuola slovena è fissata secondo le modalità previste per l'organo di governo dei distretti scolastici, il cui territorio interessa più province e più comuni, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Tutti i membri del Consiglio regionale della scuola slovena sono scelti tra i cittadini italiani che conoscano la lingua slovena.

3. Il rappresentante del personale insegnante della scuola con lingua di insegnamento slovena nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è membro di diritto del Consiglio regionale della scuola slovena.

4. Del Consiglio regionale della scuola slovena fanno parte i rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 2.

5. La lettera g) dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituita dalla seguente:

«g) otto cittadini italiani di lingua slovena residenti nel distretto, rappresentanti delle forze sociali e di interessi generali, di cui tre designati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura tra gli imprenditori e gli altri cinque designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni ed istituzioni culturali, i quali, per gli scopi perseguiti ed i risultati ottenuti, siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo ed al miglioramento della scuola».

6. Le rispettive designazioni vengono effettuate dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato.

7. Alle elezioni del Consiglio regionale della scuola slovena, che avvengono sulla base di liste regionali, partecipano, con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, tutte le componenti delle scuole slovene di ogni ordine e grado della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 13.

1. Il Consiglio regionale della scuola slovena si rinnova e svolge le sue funzioni secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e quelle previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

2. Il presidente del Consiglio regionale della scuola slovena partecipa alle riunioni dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali del Friuli-Venezia Giulia previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per esaminare e far esaminare problemi di comune interesse.

3. Per il coordinamento dei servizi degli enti locali relativi congiuntamente a scuole italiane e slovene, il Consiglio regionale della scuola slovena provvede a nominare sue delegazioni che partecipano, quando si presentano problemi di comune interesse, alle riunioni dei consigli distrettuali competenti per territorio.

4. In tal caso le decisioni dei consigli distrettuali, integrati con la delegazione del Consiglio regionale della scuola slovena, sono valide se nella maggioranza dei voti è compresa anche la maggioranza dei voti dei rappresentanti sloveni.

Art. 14.

1. È istituito con sede a Trieste l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della scuola con lingua di insegnamento slovena.

2. L'Istituto, di cui al comma 1, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

3. L'Istituto ha i compiti e l'articolazione interna previsti dagli articoli 9 e 10 del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

4. La composizione degli organi dell'Istituto, il loro funzionamento ed i problemi relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio

regionale della scuola slovena, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il presidente dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi ed un rappresentante eletto nel proprio seno dal consiglio direttivo dello stesso Istituto partecipano alle conferenze dei presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

TITOLO IV

ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, INFORMAZIONE, BENI E STRUMENTI CULTURALI

Art. 15.

1. Lo Stato assegna contributi annuali alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che vengono iscritti in apposito capitolo di bilancio, per sostenere l'attività delle principali istituzioni culturali della minoranza slovena, garantendo la loro piena autonomia.

2. Per l'anno 1987 il contributo, di cui al comma 1, è fissato in lire 9 miliardi.

3. L'elenco delle istituzioni ammesse al contributo è stabilito dalla commissione, di cui all'articolo 3, che, riconosciuta la primaria importanza delle stesse, fissa anche l'entità del contributo annuo.

4. L'erogazione del contributo avviene mediante decreto del presidente della giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. Lo Stato concede in uso alle istituzioni, di cui al comma 1, edifici pubblici adeguati allo svolgimento delle loro attività.

Art. 16.

1. Lo Stato contribuisce anche all'integrazione delle spese delle associazioni slovene, comprese quelle giovanili, che promuovono lo sviluppo delle attività della minoranza slovena

in campo sociale, culturale, economico, scientifico, artistico, sportivo e ricreativo.

2. A questo scopo è destinato un quarto dei contributi previsti dall'articolo 15.

3. L'erogazione dei contributi avviene secondo le norme previste dal comma 3 del precedente articolo 15.

Art. 17.

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI-TV favorisce lo sviluppo delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, preordinando nel Friuli-Venezia Giulia i propri organici e le strutture in modo da garantire l'autonomia funzionale dei programmi e dei servizi giornalistici in lingua slovena.

Art. 18.

1. Lo Stato concede, in aggiunta a quelli previsti dalle leggi sull'editoria, particolari contributi dal fondo di cui all'articolo 15 per sostenere gli organi di stampa e le attività editoriali in lingua slovena in Italia.

2. Nel Friuli-Venezia Giulia è fatto obbligo alle aziende di Stato, a quelle a partecipazione statale ed a tutti gli enti pubblici, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 25 gennaio 1987, n. 67, che concedono pubblicità agli organi di stampa in lingua italiana, di assegnare anche, con la stessa evidenza, pubblicità ad analoghi organi in lingua slovena.

Art. 19.

1. Allo scopo di sviluppare i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e la nazione d'origine, lo Stato favorisce gli scambi culturali tra il Friuli-Venezia Giulia e la Jugoslavia anche con particolari semplificazioni delle procedure amministrative e con esenzioni doganali per la temporanea importazione ed esportazione di beni culturali e strumenti artistici.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero competente, su

parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e sentita la commissione di cui all'articolo 3, emana un regolamento di attuazione delle norme contenute nel comma 1.

Art. 20.

1. Il Governo è impegnato a formulare ogni due anni un programma, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rivolto a realizzare l'intensificazione dei rapporti tra la cultura italiana e quella slovena ed a favorire la conoscenza della lingua e la diffusione della cultura slovena anche tra i cittadini di lingua italiana del Friuli-Venezia Giulia.

2. Il suddetto programma biennale è comunicato entro il 31 dicembre, a cura del Ministro della pubblica istruzione, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera e del Senato.

TITOLO V

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E DELEGHE ALLA REGIONE

Art. 21.

1. Sono delegate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le funzioni necessarie per rendere possibile l'esercizio organico, da parte della regione stessa, delle funzioni proprie e già delegate al fine di tutelare le caratteristiche etniche della minoranza slovena e per favorirne lo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Sono altresì delegate le funzioni amministrative in ordine alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale.

3. Lo Stato assegna, nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, contributi finanziari straordinari annui destinati ai comuni, di cui all'articolo 2, sulla base di piani pluriennali d'intervento, che costituiscono parte integrante del piano regionale di sviluppo.

4. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

deve attuare la delega di cui al presente articolo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

1. I piani pluriennali d'intervento, di cui all'articolo 21, sono redatti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con le comunità montane interessate e con i comuni di cui all'articolo 2 che non ne fanno parte, e debbono definire gli obiettivi di sviluppo economico delle aree mistilingui e fissare:

a) le agevolazioni creditizie, i contributi, gli incentivi per i vari settori e le attività economiche ed i criteri di erogazione dei fondi;

b) gli interventi per sostenere le attività tradizionali che si svolgono nei comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo all'agricoltura, alla zootecnia ed all'agriturismo;

c) gli interventi per la qualificazione e per l'incremento dei posti di lavoro nelle aree mistilingui;

d) gli interventi per la difesa dell'ambiente, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della comunità slovena;

e) le misure di salvaguardia per l'uso del territorio e per l'estensione e la qualificazione dei servizi pubblici;

f) speciali norme per limitare l'uso dei suoli nel caso di attività extra agricole e per definire le forme di partecipazione a tali attività da parte dei proprietari dei suoli, o le permuta e/o gli indennizzi in caso eccezionale di esproprio o di occupazione temporanea o permanente dei suoli stessi.

2. Il piano regionale d'intervento per lo sviluppo socio-economico della minoranza slovena si inquadra nella più generale programmazione nazionale e regionale, e gli interventi da esso previsti debbono essere riferiti al piano urbanistico regionale, che li assume per la parte di competenza con apposite varianti.

3. Il piano è sottoposto al voto del Consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 3.

4. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

provvede a distribuire ai comuni interessati gli stanziamenti previsti dal piano di intervento.

5. L'erogazione dei contributi a terzi o di ogni altra forma di agevolazione o di incentivo viene effettuata dai comuni interessati su parere della commissione di cui all'articolo 3.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

1. I cittadini i cui cognomi o nomi siano stati comunque modificati o determinati da imposizioni nel periodo fascista, o per altre ragioni, anche precedentemente o successivamente, ed i loro discendenti hanno il diritto di ottenere il ripristino degli stessi nella forma originaria su semplice richiesta indirizzata alla corte d'appello competente per il territorio del comune di residenza.

2. In tale caso si applicano le procedure di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti.

3. Il ripristino è esente da spese e deve essere esperito nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

4. Gli uffici di stato civile provvedono alle necessarie annotazioni.

5. Le richieste possono essere avanzate anche in forma collettiva sulla base di elenchi, sottoscritti con firma autenticata dagli interessati, riportanti i nomi ed i cognomi da modificare e la relativa forma originaria, ed i dati anagrafici necessari all'identificazione dei proponenti.

Art. 24.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge lo Stato provvederà alla restituzione, alla reintegrazione, al ripristino o comunque al risarcimento di valore analogo alla comunità slovena di tutti i beni immobili a destinazione culturale e sociale, già appartenenti alle organizzazioni slovene ed espropriati, distolti o comunque sottratti alle stesse durante il regime fascista.

2. Tali beni restituiti, reintegrati, risarciti o ripristinati in valore analogo passano in proprietà ai comuni, in cui sorgono o sorgevano, e sono dati dagli stessi in godimento alle associazioni ed istituzioni della minoranza slovena con apposito regolamento.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 non comporterà gravami finanziari o fiscali a carico del destinatario.

4. L'elenco dei beni è proposto dalla commissione di cui all'articolo 3, mentre all'attuazione delle presenti norme provvederà la regione sulla base delle verifiche effettuate dagli uffici territoriali competenti dell'intendenza di finanza e con i finanziamenti di cui all'articolo 30.

5. I comuni provvedono alla manutenzione degli stabili ad essi trasferiti per effetto della presente legge.

Art. 25.

1. Gli apolidi di lingua slovena, residenti e dimoranti stabilmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, che ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere, con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana entro un anno dalla presentazione della domanda.

Art. 26.

1. Qualsiasi atto, tendente ad impedire o limitare alla minoranza slovena l'espletamento delle sue specifiche attività ed agli appartenenti alla stessa l'uso della lingua materna, è punito con le pene previste dall'articolo 291 del codice penale.

Art. 27.

1. Tutte le pendenze a carico di cittadini italiani di nazionalità slovena, indiziati a causa dell'uso della lingua slovena in atti pubblici e nell'esercizio dei doveri dei cittadini verso la pubblica amministrazione, decadono con la presente legge.

2. Sono altresì depennate tutte le condanne inflitte, per i motivi di cui al comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

1. L'uso della lingua slovena non può comportare oneri fiscali aggiuntivi.

Art. 29.

1. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 30.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987 si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante: «Provvidenze per la minoranza slovena e per la minoranza italiana in Jugoslavia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.